Determinazione n. 17 del 25/07/2022

Oggetto: affidamento del servizio annuale di assistenza informatica. **Determinazione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs 50 del 2016 (CIG Z2E3740191)**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016 per gli affidamenti sotto soglia;

Ravvisato l'obbligo per la società di servizi di operare strumentalmente alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Arezzo ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto di vincoli anche procedurali;

Richiamato il contratto di servizio disciplinante i rapporti tra AC Arezzo e la società ACI Arezzo Promoservice S.r.l., ed in particolare l'art.9, punto 1) sulle attività affidate alla società;

Ravvisata la necessità di affidare il servizio di assistenza informatica e tecnica per garantire l'efficienza di tutte le apparecchiature tecnologiche ed informatiche in uso presso la società, quali Pc notebook, Pc desktop, tablet, stampanti ed hardware in genere;

Dato atto che il servizio di cui trattasi dovrà prevedere la prestazione dell'attività di assistenza software e hardware, con un pacchetto stimato di 24 ore annuali e di una assistenza continuativa da remoto per n. 3 pc desktop;

Dato atto che il servizio di assistenza dovrà prevedere, in via non esclusiva, l'espletamento delle seguenti operazioni: aggiornamento del sistema operativo, installazione nuove applicazioni, assistenza software, ripristino del sistema operativo dell'elaboratore reso necessario da guasto accidentale e/o errore da parte dell'operatore o virus, aggiornamento e assistenza del sistema operativo e l'installazione di nuovi programmi e/o drivers;

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip specifiche attive in merito a tale servizio;

Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi

attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2E3740191;

Visto il preventivo di Tecnoinformatica S.r.l.., con sede in Monte San Savino, Via del Casalino 21, cod. fiscale 01972390510 **(doc. a)**;

Ritenuto il corrispettivo totale offerto da Tecnoinformatica S.r.l. per i servizi individuati, pari ad € 750,00 oltre IVA, come congruo ed adeguato con riferimento alle prestazioni richieste;

Preso atto del valore modico della spesa complessiva per il servizio in parola che ammonta a euro 750,00, IVA esclusa;

Dato atto che la Società ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (**doc**. **b)**;

Dato atto che la Società, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell'autocertificazione provvedendo:

- alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale non emergono irregolarità **(doc. c);**
- alla consultazione del casellario ANAC, senza riscontrare annotazioni (doc. d);

Vista la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.lgs 50 del 2016 introdotta dall'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120 del 2020, così come sostituita dall'art. 51 della legge 108 del 2020;

Dato atto che il budget annuale consente di accogliere la spesa stimata nel presente affidamento;

Determinazione n. 17 del 25/07/2022

DETERMINA

di affidare alla Tecnoinformatica S.r.l.., con sede in Monte San Savino, Via del Casalino 21, cod. fiscale 01972390510, il servizio di assistenza informatica, secondo le caratteristiche indicate nel preventivo (doc. a) per un importo totale di **€ 750,00 oltre IVA**;

di stabilire che il corrispettivo sarà versato entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità del servizio;

di obbligare l'affidatario della fornitura al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare gli elementi essenziali della presente delibera sul sito istituzionale nella Sezione "*Società trasparente*".

IL PRESIDENTE
Dott. Bernardo Mennini

Allegati:

a) preventivo;
b) dichiarazione;
c) DURC;
d) Anac